

SULL'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL LAVORO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

About effectiveness of judicial protection of labour in the Italian legal framework

STEFANO BINI

Dottorando di ricerca in "Diritto ed Impresa"

Università LUISS "Guido Carli" di Roma & Universidad de Sevilla

sbini@luiss.it

Riassunto

Il presente lavoro propone una riflessione attorno alla effettività della tutela giurisdizionale del lavoro nell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riguardo alla crisi che interessa la capacità del sistema giudiziario di garantire la composizione delle controversie in tempi ragionevoli.

L'autore – considerando il contesto sociale di riferimento, attraverso l'esame ragionato delle chiavi di lettura offerte dal 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese – riflette sull'importanza della natura strumentale del processo, nella dimensione assiologico-giuridica del bilanciamento di valori.

In tale contesto, la oggettiva dicotomia tra la territorialità della legge e la spazialità dell'economia si ritiene possa essere gradualmente "attenuata", mediante la valorizzazione della clausola generale di buona fede, nell'esercizio delle attività economiche e dei poteri privati, nell'ambito di una indispensabile operazione di costruzione del diritto vivente europeo.

Parole chiave: Crisi della giustizia civile nell'ordinamento giuridico italiano – processo giusto e di ragionevole durata – territorialità della legge e spazialità dell'economia.

Abstract

The paper proposes a reflection about the effectiveness of the judicial protection of labour in the Italian legal framework, with particular reference to the crisis affecting the capacity of the legal system to ensure the settlement of disputes within a reasonable time.

The author – considering the social context of reference, through a reasoned consideration of the data presented in the 47th Censis Report on the social situation of the country – stresses the importance of the trial, as an essential instrument in the axiological dimension of the balance of values.

In this context, the objective dichotomy between the territoriality of law and the spatiality of economy can be gradually "limited" by the appreciation of the general clause of the good faith in the exercise of private power and economic activities, as part of an essential operation for the construction of European living law.

Key words: Italian civil justice crisis – fairness and reasonable duration of trial – territoriality of law and spatiality of economy.

SOMMARIO

1. La crisi della giustizia civile in Italia e l'effettività dello statuto protettivo del lavoro. – 2. La clausola di buona fede, tra territorialità della legge e spazialità dell'economia. – 3. Le prospettive transnazionali e il ruolo della Corte di giustizia europea in due casi di studio: le cc.dd. sentenze Laval e Viking. – 4. Il contesto sociale di riferimento e le chiavi di lettura offerte dal 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. – 5. Considerazioni conclusive, per un processo giusto e di ragionevole durata. – 6. Bibliografia citata.

SUMMARY

1. Civil justice crisis in Italy and effectiveness of the judicial protection of labour.- 2. Bona fide clause, between territoriality of law and spatiality of economy.- 3. Transnational perspectives and the role of the European Court of Justice in two case studies: Laval and Viking.- 4. The social context of reference and the data presented in the 47th Censis Report on the social situation of the country.- 5. Concluding remarks, for a legal system able to ensure a fair settlement of disputes, within a reasonable time.- 6. Bibliographic references.

1. LA CRISI DELLA GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA E L'EFFETTIVITÀ DELLO STATUTO PROTETTIVO DEL LAVORO

La principale espressione dello stato di crisi che affligge il sistema giudiziario in generale, e quello proprio della giustizia civile in particolare, risiede nell'incapacità di garantire una composizione delle controversie in tempi ragionevoli.

Un sistema giudiziario non può che considerarsi inefficace ed inefficiente ove esso, di fronte ad una considerevole domanda di giustizia, non sia in grado di assicurare risposte in tempi rapidi e, soprattutto, certi.

Come suggestivamente evidenziato dalla più autorevole Dottrina (Pessi, 2010): «La crisi della giustizia civile è crisi di tempi e di effettività»¹.

Orbene, un aspetto di non trascurabile rilievo è costituito dalle implicazioni che la crisi della giustizia civile produce sul piano della convivenza sociale, risultando così quest'ultima disgregata, non solamente per effetto dell'azione globalizzante dell'economia internazionale².

¹R. PESSI, *La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2010, I, p. 195. L'Autore afferma, a p. 200 del testé citato lavoro: «È un compito difficile quello assegnato ai giudici, in un tempo di crisi, soprattutto spirituale, dell'uomo e della società. Il suo assolvimento potrà recuperare un processo "giusto", che è anzitutto un processo "certo", in un periodo di contraddizioni giurisprudenziali, di incertezze dottrinali e di ridotta affidabilità legislativa».

²Si veda – malgrado la specificità penalistica connotante il ragionamento ivi argomentato – A. BARGI, *Crisi economica e costi della giustizia*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 3: «il taglio dei

In un simile contesto, risulta evidente come gli effetti prodotti dalla crisi della giustizia si presentino ancor più accentuati e pesanti, nella sfera del diritto del lavoro.

La significativa dematerializzazione dell'impresa – determinata dalla c.d. "terza rivoluzione", che ha seguito quella agricola prima e quella industriale poi – accompagnata dagli imponenti processi di delocalizzazione della produzione manifatturiera, ha provocato incisive ripercussioni sul versante del c.d. "statuto protettivo" del prestatore di lavoro salariato, tipico del modello c.d. "fordista"³.

Proprio la testé menzionata "terza rivoluzione", intrinsecamente caratterizzata e connotata da una inarrestabile accelerazione delle sue stesse dinamiche produttive, ha fulmineamente conferito un cruciale valore alla certezza e alla rapidità della tutela giurisdizionale: più sinteticamente, in un siffatto contesto evolutivo si è passati dalla necessità di una giustizia "giusta" al bisogno di una giustizia "celere".

La principale causa del perdurante stato di crisi della giustizia civile italiana può essere certamente individuata nel patologico tasso di litigiosità, che caratterizza l'Italia da tempi non recenti e che, però, in un sistema economico globalizzato e fortemente delocalizzato, rende la conoscibilità e la prevedibilità delle variabili come assolutamente essenziali.

In effetti, il perdurante stato emergenziale, unitamente alla spinta propulsiva della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché della Corte europea di giustizia, hanno indotto il legislatore nazionale a misurarsi con una fitta successione di numerosi interventi riformatori della giustizia civile italiana, tutti principalmente orientati ad un incremento della competitività e della crescita del sistema Paese.

Perché da un'operazione di contenimento del contenzioso possano derivare concreti risultati, utili ed efficaci, in particolare nella complessa ed ampia materia giuslavoristica, occorre l'indispensabile presupposto rappresentato da un'azione sinergica, che veda il partecipe coinvolgimento di tutta l'autonomia privata collettiva.

Essenziale condizione affinché possa essere fruttuosamente condotta una simile operazione di riduzione del contenzioso lavoristico è, però, da rinvenire nella necessità di procedere preliminarmente ad una

"costi della giustizia", seppure debba tenere conto della crisi economica, non può penalizzare i servizi essenziali per il funzionamento della giustizia: va orientato, invece, sull'individuazione degli sprechi, ma soprattutto deve tenere conto delle cause produttive di un costante squilibrio del rapporto tra domanda ed offerta del servizio giustizia. In altre parole risulta indispensabile la ricerca e l'identificazione delle cause del crescente aumento della domanda di giustizia [...] per verificare poi se essa sia l'unica causa dell'ipertrofia dei processi pendenti o se, invece dipenda anche dall'insufficienza qualitativa, più che quantitativa della risposta giudiziaria».

³R. FABOZZI, *Nuovi scenari nel mercato del lavoro*, in *Gnosis*, 2008, n. 4 (www.sisde.it/Gnosis/Rivista17.nsf/ServNavig/73?OpenDocument). Sui mutamenti dei paradigmi organizzativi dell'impresa, con particolare riferimento al modello di c.d. *lean production*, si veda S. BINI, *Lean production e gestione delle risorse umane: considerazioni sugli aspetti innovativi*, in *Qualità*, 2012, 3, 14 e ss.

fondamentale rielaborazione culturale del complessivo statuto protettivo del lavoro⁴.

La riflessione che sembra, allora, non potersi non prospettare al riguardo attiene al ruolo, essenzialmente *construens*, che il giuslavorista è chiamato a ricoprire nella contemporanea realtà economico-sociale, intimamente segnata da una cangiante magmaticità⁵.

Esclusivamente attraverso un complessivo ripensamento ed una profonda riconcettualizzazione/riorganizzazione degli strumenti di tutela possono, invero, arginarsi abusi patologici, certamente dannosi per la stessa tutela del lavoro in generale.

Come anticipato, la crisi della giustizia civile interessa, in via principale, la capacità del sistema giudiziario di assicurare la composizione delle controversie in tempi ragionevoli. È, invero, fuor di dubbio che una giustizia "giusta" è anzitutto una giustizia in grado di dare risposte in tempi "certi" e ragionevoli.

La principale delle conseguenze prodotte dal patologico tasso di litigiosità, particolarmente accentuato in Italia (c.d. "*litigation exploitation*"), risiede nel generale sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari, che pone in evidenza l'inefficienza del sistema giudiziario in generale.

A fronte, dunque, dei molteplici e gravi effetti negativi che tale dilatazione del contenzioso determina sulla società italiana e sulle relazioni sociali in particolare, si avverte allora, in ambito lavoristico la forte necessità di superare la visione del conflitto giudiziario quale unico ed imprescindibile strumento di protezione e tutela del lavoro.

Altrettanto, se non ancor più, pressante è, però, la necessità di un utilizzo, ragionato e ponderato, di ogni strumento, utile a "snellire" il contenzioso giuslavoristico⁶.

⁴Cfr. M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1991, 456: «il diritto del lavoro ha tradizionalmente svolto la propria funzione di ordinamento protettivo attraverso il dominio della eteronomia sull'autonomia e attraverso la subordinazione dell'individuale al collettivo».

⁵Al riguardo, giova riportare la suggestiva riflessione che il giudice costituzionale Paolo Grossi espone in P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, 2012, 117: «Il compito del giurista è oggi indubbiamente faticoso e può darsi che lo assalga lo sgomento generato dall'incertezza, dalla fluidità, dalla complessità. È più facile nuotare in uno stagno immobile che in una corrente rapida vorticoso». La difficile "missione" che il giurista contemporaneo o, per dirla con le parole di Grossi, "pos-moderno" è chiamato a svolgere, sembra essere assolutamente pregnante per la sfera propria del diritto del lavoro, essendo tale materia – per antomasia disciplina al confine tra diritto ed economia – continuamente animata dall'esigenza di una costante opera di riconcettualizzazione e di ripensamento, alla luce delle dinamiche evolutive caratterizzanti la circostante realtà economica e sociale. Particolarmente efficace risulta essere anche un'ulteriore considerazione del testé richiamato autore – nella citata opera, a p. 136 – che delinea i contorni del giurista, descrivendolo come il «traduttore della grezza attualità socio-economica in provvedute categorie tecniche (come sta avvenendo da tempo in seno alla globalizzazione giuridica)».

⁶Particolarmente prezioso, e anzi imprescindibile, è l'«ambivalente scambio tra discipline sostanziali e discipline processuali», nell'ottica di un efficace e fruttuoso perseguimento degli obiettivi di deflazionamento del contenzioso, anche attraverso l'individuazione «di

Non può non considerarsi, in sintesi, che una tutela risulta effettiva solo ed esclusivamente ove essa sia indispensabilmente connotata dalla rapidità della sua stessa realizzazione⁷.

2. LA CLAUSOLA DI BUONA FEDE, TRA TERRITORIALITÀ DELLA LEGGE E SPAZIALITÀ DELL'ECONOMIA

La sfera di garanzie volte a dare concreta effettività alla tutela del lavoro e, quindi, in particolare ai diritti del prestatore di lavoro, necessita di essere considerata nel quadro del più ampio contesto economico globale di riferimento.

Quest'ultimo risulta, infatti, profondamente caratterizzato da diffusi processi di delocalizzazione e, più in generale, dalle scelte economiche operate dalle *corporations*, specialmente nel settore manifatturiero, che possono essere considerati quali determinanti fattori del sempre più attuale fenomeno della continua perdita di occupazione sul territorio nazionale.

In uno scenario di così accentuata internazionalizzazione diviene, pertanto, reale il rischio che le logiche dell'economia tendano a prevalere su quelle dell'occupazione. La naturale conseguenza di tale transnazionalizzazione dell'economia, della produzione e, quindi, necessariamente del lavoro, è la sempre maggiore relativizzazione del rilievo rivestito dalla dimensione nazionale della giustizia. Tema centrale diviene allora quello di ricercare ed elaborare una tecnica di contrasto alla spazialità dell'economia, tale da consentire un fruttuoso condizionamento dell'agire economico, in funzione della protezione del diritto al lavoro⁸.

In sintesi, di fronte all'inarrestabile processo di internazionalizzazione proprio di un'economia capitalistica che entra in contatto con gli ordinamenti nazionali, necessaria si presenta la ricerca di una nuova prospettiva di tutela giurisdizionale del lavoro, fondata su un indispensabile approccio giurisprudenziale "integrativo" con la Corte di giustizia europea.

Non può in questa sede non essere richiamato il pensiero di autorevole giurisprudenza e, insieme, Dottrina (Meliadò, 2013): «il pluralismo giuridico che discende dall'inserimento del diritto nazionale in più ampi contesti sovranazionali ha reso irretrattabile l'idea che, ai fini del rinvenimento della norma "vigente ed applicabile", gli enunciati normativi sono solo il punto di partenza, ma che il loro effettivo significato

nuove vie per la risoluzione delle controversie» (M. CINELLI, *Dal "Collegato 2010" alle "manovre" dell'estate 2011: quali scenari per la giustizia del lavoro?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, IV, 559-560, come richiamato da autorevolissima Dottrina: A. PESSI, *Gli arbitrati in materia di lavoro*, Napoli, 2012, XX, «nell'ambito di una più generale manovra per il deflazionamento del contenzioso»).

⁷R. PESSI, *La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, 206.

⁸G. SANTORO PASSARELLI, *Il difficile adeguamento del diritto interno al diritto comunitario*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, I, 317 e ss.; M. D'ANTONA, *Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione Europea*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1994, 695 e ss.; R. FOGLIA, *Il lavoro*, in M. BESSONE (diretto da), *Il diritto privato nell'Unione Europea*, Torino, 1999, 18 e ss.

ermeneutico può essere colto solo nell'intersezione di una pluralità di fonti giuridiche, fra le quali un ruolo preminente assolve la capacità determinativa della giurisprudenza»⁹.

Nel quadro, quindi, di un'inarrestabile internazionalizzazione e delocalizzazione dei processi produttivi, il giudice nazionale non può che trovarsi di fronte ad una strutturale antitesi tra l'intrinseca territorialità normativa propria dell'ordinamento e la spazialità dell'economia.

Il giudice nazionale deve, allora, necessariamente ricercare ed individuare uno strumento adeguato ed efficace al fine di contenere tale contrapposizione: una possibile soluzione, particolarmente preziosa, può certamente rinvenirsi nella dimensione assiologica del bilanciamento di valori¹⁰.

L'oggettiva dicotomia tra la territorialità della legge e la spazialità dell'economia può, pertanto, essere quantomeno "arginata" e gradualmente contenuta mediante il ricorso alla clausola generale della buona fede¹¹, nell'esercizio dei poteri privati e delle attività economiche.

L'importanza cruciale di tale clausola risiede, anzitutto, nel fatto che, proprio attraverso di essa, si opera una riscoperta del fondamentale principio di proporzionalità nell'ambito di un equilibrato bilanciamento di interessi e, prima ancora, di valori tra loro contrapposti.

La necessaria evocazione di un effettivo e fruttuoso rapporto di integrazione tra sistemi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali deve, pertanto, essere indispensabilmente ispirata proprio alla clausola di buona fede, quale centrale principio paradigmatico di "archetipo" di correttezza comportamentale.

Ebbene, non può non darsi conto, al riguardo, di come la clausola di buona fede rappresenti, in sostanza, una soluzione di particolare significatività, proprio in ragione del fatto che essa si fonda sulla prescrizione di specifici doveri di condotta.

Tale simile impostazione si pone in linea con un modello di produzione del diritto – particolarmente prossimo alla *common law* – fondato sulla repressione delle scorrettezze procedurali, nonché sulla notevole valorizzazione delle cc.dd. "ragionevoli aspettative delle parti".

Affinché l'integrazione tra ordinamenti e, *in primis*, tra giurisprudenze nazionali e sovranazionali sia concretamente proficua e preziosa, nell'ottica di una tutela del lavoro quanto più possibile effettiva, occorre che sia rispettata una fondamentale precondizione.

⁹G. MELIADÒ, *Il giudice del lavoro fra ordine giuridico e criticità sociale*, in *Arg. dir. lav.*, 2013, I, 492. Si veda anche F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, *passim*, attorno alla rapida e cangiante mutovelezza delle sembianze proprie del diritto che, nell'era della globalizzazione, tende ad un graduale ed inesorabile processo di uniformazione nello spazio.

¹⁰Si veda, a tal proposito, B. VENEZIANI, *Il giudice del lavoro ed i valori del sistema giuridico*, in *Arg. dir. lav.*, 2013, I, 505 e ss., nonché R. PESSI, *Valori e "regole" costituzionali*, Roma, 2009, *passim*.

¹¹Si veda, sul punto: G. ALPA, *Fonti del diritto, clausola generale di buona fede, diritto giurisprudenziale*, in M. BESSONE (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, *passim*.

È, invero, necessario che tale integrazione operi in chiave di bilanciamento degli interessi coinvolti, proprio attraverso la clausola generale di buona fede e correttezza di cui sopra, ma ancor più essenziale è che tra i differenti ordinamenti, coinvolti dal virtuoso processo di integrazione, sia condiviso il medesimo substrato di valori¹².

Ove, pertanto, una simile condizione non fosse soddisfatta, si giungerebbe al paradossale risultato di un'integrazione tra giurisprudenze fondata su scale gerarchiche valoriali differenti, con inevitabili ripercussioni sull'armonia, e dunque sull'effettiva proficuità dell'integrazione medesima.

3. LE PROSPETTIVE TRANSNAZIONALI E IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN DUE CASI DI STUDIO: LE CC.DD. SENTENZE LAVAL E VIKING

A dimostrazione del fondamentale ruolo rivestito dalla Corte di giustizia europea, nel ricorso alla clausola generale della buona fede e della correttezza nell'esercizio dei poteri privati e delle attività economiche, un interessante contributo può essere rinvenuto nelle celeberrime sentenze Viking e Laval¹³.

Queste ultime, unitamente alle altre pronunce Rüffert, Albany e Commissione c. Lussemburgo, rappresentano il fondamentale apporto della Corte di giustizia europea per una nuova composizione tra libertà economiche europee e diritti sociali fondamentali.

Senza voler qui esporre il fatto che ha concretamente interessato i giudici della Corte, ci si limita a sottolineare come, nel caso Laval, il principale strumento di autotutela dei lavoratori, ovvero lo sciopero, viene sottoposto dalla Corte ad un attento ed equilibrato bilanciamento valoriale, con riferimento alla libera prestazione dei servizi.

Quest'ultima, secondo la Corte, può subire restrizioni solamente a condizione che l'obiettivo perseguito risulti legittimo, che sussistano in

¹²Proprio i valori sono al centro di una essenziale riflessione che occorre al riguardo tenere in considerazione: le indispensabili politiche di contenimento della spesa pubblica, con specifico riferimento all'ambito della giustizia, non possono essere animate in via esclusiva da logiche propriamente economiche, giacché queste ultime risultano insopprimibilmente connotate da un'intrinseca neutralità. L'intero universo del diritto è, invece, intimamente e profondamente permeato da un impianto assiologico-valoriale, tutt'altro che neutrale, espressivo dell'*idem sentire* proprio di una determinata comunità. È invero l'effettiva aderenza del diritto alla "tradizione" e quindi la complessiva coerenza dell'assetto normativo rispetto al complesso di valori e principi etico-morali, espressione della comunità e collettività nazionale, che investe la funzione giurisdizionale di una cruciale importanza, «nella consapevolezza del diverso ruolo che è chiamato a svolgere il giudice nell'attuale momento storico e, più in generale dei mutamenti della magistratura italiana ed europea, indotti dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale europea» (A. BARGI, *Crisi economica e costi della giustizia*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 4). Cfr. A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, IV, 658 e ss.; dello stesso autore si veda anche A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, 80 e ss.

¹³R.FOGLIA, *Il ruolo della Corte di Giustizia e il rapporto tra giudice comunitario e i giudici nazionali nel quadro dell'art. 177 del Trattato (con particolare riferimento alle politiche sociali)*, in *Dir. Lav.*, 1999, I, 138 e ss.

concreto imperative ragioni di interesse generale e, soprattutto, che sia effettivamente rispettato il principio di proporzionalità.

«Lo sciopero è sì un diritto fondamentale, ma non può essere immune da restrizioni, poiché anche la Carta di Nizza sottolinea che il diritto di intraprendere un'azione collettiva è tutelato conformemente al diritto comunitario»¹⁴.

Con la sentenza Viking, invece, il necessario raggiungimento di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e libertà fondamentali è contestualizzato in relazione alla libertà di stabilimento.

Sebbene, invero, le libertà economiche appaiano ancora notevolmente sovraordinate nello spettro valoriale del sistema ordinamentale comunitario, è avvertita come necessaria l'azione tesa a riequilibrare le medesime libertà economiche con i diritti fondamentali.

Come nel caso Laval, anche con la pronuncia in esame, la Corte sancisce che l'azione sindacale deve necessariamente essere considerata in relazione alla legittimità dell'obiettivo perseguito e alla necessità dell'azione, al fine del conseguimento del risultato medesimo.

«La restrizione alla libertà di stabilimento, derivante da azioni collettive, può essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a realizzare il legittimo obiettivo perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo»¹⁵.

La prospettiva che può quindi essere delineata, alla luce di quanto sin qui esposto è, pertanto, quella di un'inarrestabile transnazionalizzazione degli ordinamenti, quale primaria e necessaria conseguenza di un mercato sempre più globale e dominato da spinte delocalizzanti.

In un simile contesto, allora, cruciale diviene il ruolo della giurisprudenza (in una fondamentale sinergia con il potere esecutivo e, soprattutto, con le parti sociali) nella rivalorizzazione, dalla produzione normativa dello *ius commune*, di una clausola generale di buona fede e correttezza nell'esercizio dei poteri privati e delle attività economiche.

Proprio attraverso il ricorso a tale clausola di carattere generale può, infatti, prospettarsi una possibile limitazione ai pericolosi effetti di un'economia ispirata in via esclusiva alle ragioni proprie del profitto, principalmente dettate dalle grandi *corporations* transnazionali.

L'urgenza di riaffermare il rilancio di logiche cooperative e di collaborazione tra giudici di sistemi giurisprudenziali differenti e, più in generale, l'importanza di promuovere un "dialogo conformativo tra le singole giurisdizioni interne", costituiscono l'imprescindibile via da percorrere per restituire e garantire effettività alla tutela del lavoro e ai suoi strumenti.

In una cornice di riferimento caratterizzata da una rapida delocalizzazione dei processi produttivi e dalla transnazionalizzazione

¹⁴Corte di giustizia europea, causa C-341/05, sent. 18 dicembre 2007, c.d. "sentenza Laval".

¹⁵Corte di giustizia europea, causa C-438/05, sent. 11 dicembre 2007, c.d. "sentenza Viking".

dell'impresa in generale, proprio l'integrazione tra giurisprudenze, nazionali e sovranazionali, rappresenta quindi un'opportunità irripetibile.

Per far fronte alla diffusa crisi della giustizia civile in Italia e per garantire una costante effettività agli strumenti di tutela del lavoro, sia pur in un quadro normativo particolarmente frastagliato, indispensabile appare intraprendere un'operazione di continua costruzione del diritto vivente europeo.

L'Europa rappresenta invero l'interlocutore necessario per qualsiasi percorso di adeguamento del sistema normativo alla realtà sociale.

Giova richiamare a tal punto le parole della più autorevole Dottrina, già surrichiamata (Pessi, 2010): «In sintesi finale, si tratta di costruire una nuova cultura della giurisdizione che operi, attraverso l'integrazione, la costruzione di un sistema unitario di tutele, che si ponga come mezzo per il fine della ricomposizione degli statuti protettivi frammentati dall'economia globale e dalla mancata armonizzazione degli ordinamenti»¹⁶.

Resta fermo il fatto che l'effettività della tutela risiede nella rapidità della sua realizzazione¹⁷. A tal fine è possibile che percorsi alternativi alla giurisdizione possano presentare profili di efficacia di maggior pregio, rispetto a quelli propri della stessa giurisdizione. In tal senso, nella sfera di garanzie volte a dare effettività alla tutela dei diritti del prestatore di lavoro, uno strumento di particolare rilievo può essere rinvenuto nell'istituto dell'arbitrato.

4. IL CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO E LE CHIAVI DI LETTURA OFFERTE DAL 47° RAPPORTO CENSIS SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE

Muovendo dal particolare al generale, preme svolgere alcune considerazioni, tese ad enucleare criticamente alcuni aspetti di più ampia portata, nell'ambito dei quali si inserisce la questione dell'effettività della tutela giurisdizionale del lavoro, attorno alla quale si è proposto un ragionamento nelle pagine che precedono.

Una preziosa chiave di lettura, per interpretare con piena consapevolezza l'attuale condizione in cui versa il Paese – operazione questa prodromicamente essenziale, per poter procedere ad efficaci interventi riformatori strutturali, anzitutto sul versante normativo – è offerta dal 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese (2013).

Nel recentissimo rapporto, presentato a Roma lo scorso 6 dicembre 2013, il Censis, con il patrocinio del CNEL, ha analizzato e descritto gli

¹⁶R. PESSI, *La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, 213.

¹⁷A. BARGI, *Crisi economica e costi della giustizia*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 3 e 4: «l'attuale modello processuale costituzionale, come è noto, fonda la legittimazione della giurisdizione oltre che sulla sua indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice, anche sull'effettività delle garanzie dei diritti soggettivi processuali, con specifico riguardo alla loro "giustiziabilità, in un sistema di controllo e di coercizioni giurisdizionali che assicuri la realizzabilità della tutela giurisdizionale, in conformità del corrispondente paradigma costituzionale».

aspetti fenomenologici di maggiore significatività, propri della difficile realtà economico-sociale che l'Italia sta attraversando nell'attuale scenario di crisi globale.

Con particolare riferimento alle tematiche lavoristiche, di cruciale interesse ai fini della presente trattazione, il secondo capitolo del rapporto, intitolato "Lavoro, professionalità, rappresentanze", fotografa un mercato del lavoro caratterizzato da uno scenario di profonda incertezza e sfiducia, che denota sostanzialmente la grave mancanza di una «riflessione sul lavoro e sulle politiche per riportarlo a crescere, che guardi ad esso in una chiave diversa dall'approccio adottato finora».

Ebbene, l'impellente urgenza di conseguire un'efficace inversione di tendenza, nella situazione sociale (e quindi, *in primis*, lavorativa) del Paese, con una società dal Censis impressivamente definita come "sciapa e malcontenta", non può in alcun modo prescindere – ad avviso di chi scrive, si intende – da quell'accurata opera di riconcettualizzazione di alcuni significativi istituti, propri del diritto del lavoro.

Il contributo ermeneutico-chiarificatore elaborato dal 47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese (2013) propone altresì una pregevole analisi attorno ad uno degli aspetti sui quali «il sistema ha bisogno di esercitare la propria capacità di visione», rappresentato dal «ruolo riconosciuto al fattore lavoro come elemento strategico di competitività e di sviluppo».

Ancor più chiaramente: «Se guardiamo al lavoro come risorsa strategica dello sviluppo è evidente che oggi quello di cui il Paese ha maggiormente bisogno è un ripensamento delle condizioni che lo rendono attrattivo: che sono, oltre alla qualità del capitale umano, quegli elementi di struttura normativi, fiscali e organizzativi, che hanno urgente bisogno di essere riformati, secondo un modello che sia più in linea con gli obiettivi di competitività che il Paese deve darsi»¹⁸.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE, PER UN PROCESSO GIUSTO E DI RAGIONEVOLE DURATA

Le riflessioni sin qui considerate richiedono di essere contestualizzate e sistematizzate nell'ambito del fondamentale *corpus* di principi processual-civilistici, che plasmano *ab imis* il "processo", nella sua essenziale ed imprescindibile strumentalità, rispetto alla tutela sostanziale dei diritti.

Non può, al riguardo, non richiamarsi il contributo tassonomico fornito da autorevolissima Dottrina (Chiovenda, 1960): «il processo deve dare, per quanto è possibile praticamente, a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire»¹⁹.

Da tale definizione si ricava, con plastica chiarezza, l'intima, viva e ferma connessione che lo strumento processuale deve indispensabilmente mantenere sempre con la tutela dei diritti, rifuggendo, pertanto, ogni possibile e pericolosa recisione della prospettata strumentalità.

¹⁸47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, Roma, 2013, 149.

¹⁹G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1960 (ristampa anastatica), I, 39.

Ciò appare ancor più evidente, tornando a riconsiderare il dettato costituzionale (e, nello specifico, l'art. 24, comma I, Cost.²⁰).

Proprio la Costituzione, infatti, quale «precipitato in opzioni di diritto positivo dei valori etici, ovvero la positivizzazione dei principi morali»²¹, consacra la strumentalità del processo nella dimensione valoriale, che costituisce il *corpus* sostanziale delle "regole" costituzionali²².

Tale circostanza risulta di estrema rilevanza, con particolare riguardo all'ambito giuslavoristico, essendo fermo il convincimento che «il diritto del lavoro è da annoverare fra i più importanti "diritti di attuazione costituzionale"»²³.

Ebbene, il perseguimento di un equilibrato e misurato bilanciamento tra i diversi e molteplici interessi processuali coinvolti nella dinamica sfera processualistica del lavoro può costituire l'indispensabile "faro" che guidi i giudici, nella loro missione²⁴.

Solo in tale modo si potrà fornire una risposta processuale concreta e, soprattutto, effettiva all'insopprimibile esigenza di bilanciamento tra interessi sostanziali contrapposti, connaturatamente propria del diritto del lavoro²⁵.

6. BIBLIOGRAFIA CITATA

- A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, 4, 658 e ss.
- A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997.
- A. BARGI, *Crisi economica e costi della giustizia*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 4 e ss.

²⁰Si riporta, per completezza, la formulazione del citato art. 24, comma I, Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».

²¹R. DE LUCA TAMAJO, *Giurisprudenza costituzionale e diritto del rapporto di lavoro*, in AA. Vv., *Lavoro. La Giurisprudenza costituzionale (1 luglio 1989 - 31 dicembre 2005)*, Roma, 2006, IX, 42.

²²Si veda M. DE LUCA, *Diritti dei lavoratori: strumentalità del processo versus declino della tutela giurisdizionale effettiva (a quarant'anni dalla fondazione del nuovo processo del lavoro)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 272-273.

Cfr. anche S. BINI, *Per un bilanciamento di valori tra persona e impresa*, in *Rass. Avv. Stato*, 2012, 4, 318 e ss.

²³G. MELIADÒ, *Il giudice del lavoro fra ordine giuridico e criticità sociale*, in *Arg. dir. lav.*, 2013, I, 489.

²⁴R. PESSI, *Economia e diritto del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, 448 e ss.; R. PESSI, *Persona e impresa nel diritto del lavoro*, in AA. Vv., *Diritto e libertà: studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Torino, 2008, 1238-1257.

²⁵Giova richiamare, anche in questa sede, l'autorevolissima elaborazione di M. PERSIANI, *Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro*, in *Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile*, Atti delle giornate di Studio AIDLASS, Pesaro-Urbino, 24-25 Maggio 2002, Milano, 2003, 629 ss., ora in *Dir. lav.*, Padova, 2004, 88 e ss. Cfr. anche M. PERSIANI, *Conflitto industriale e conflitto generazionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 1031 e ss., come richiamato dalla più autorevole Dottrina (R. PESSI, *Impresa e diritto del lavoro*, in *Gnosis*, 2008, 4, <http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista17.nsf/ServNavigE/72>): «Insegna Mattia Persiani che le radici del Diritto del lavoro "affondano nel terreno del conflitto industriale determinato dal modello di produzione capitalistica che contrappone, inevitabilmente, chi detiene i mezzi di produzione a chi vive della produzione"».

- S. BINI, *Lean production e gestione delle risorse umane: considerazioni sugli aspetti innovativi*, in *Qualità*, 2012, 3, 14 e ss.
- S. BINI, *Per un bilanciamento di valori tra persona e impresa*, in *Rass. Avv. Stato*, 2012, 4, 318 e ss.
- CENSIS, *47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese*, Roma, 2013.
- G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1960.
- M. CINELLI, *Dal "Collegato 2010" alle "manovre" dell'estate 2011: quali scenari per la giustizia del lavoro?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, 4, 559 e ss.
- M. D'ANTONA, *Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione Europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 695 e ss.
- M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1991, 456 e ss.
- M. DE LUCA, *Diritti dei lavoratori: strumentalità del processo versus declino della tutela giurisdizionale effettiva (a quarant'anni dalla fondazione del nuovo processo del lavoro)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 1, 272 e ss.
- R. FOGLIA, *Il ruolo della Corte di Giustizia e il rapporto tra giudice comunitario e i giudici nazionali nel quadro dell'art. 177 del Trattato (con particolare riferimento alle politiche sociali)*, in *Dir. Lav.*, 1999, 1, 138 e ss.
- R. DE LUCA TAMAJO, *Giurisprudenza costituzionale e diritto del rapporto di lavoro*, in AA. Vv., *Lavoro. La Giurisprudenza costituzionale (1 luglio 1989 - 31 dicembre 2005)*, Roma, 2006, IX, 42 e ss.
- R. FABOZZI, *Nuovi scenari nel mercato del lavoro*, in *Gnosis*, 2008, 4 (www.sisde.it/Gnosis).
- R. FOGLIA, *Il lavoro*, in M. BESSONE (a cura di), *Il diritto privato nell'Unione Europea*, Torino, 1999, 18 e ss.
- F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.
- P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, 2012.
- G. MELIADÒ, *Il giudice del lavoro fra ordine giuridico e criticità sociale*, in *Arg. dir. lav.*, 2013, 1, 492 e ss.
- M. PERSIANI, *Conflitto industriale e conflitto generazionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 4-5, 1031 e ss.
- M. PERSIANI, *Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro*, in *Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile*, Atti delle giornate di studio AIDLASS, Pesaro-Urbino, 24-25 Maggio 2002, Milano, 2003, 629 e ss., anche in Id., *Diritto del lavoro*, Padova, 2004, 88 e ss.
- A. PESSI, *Gli arbitrati in materia di lavoro*, Napoli, 2012.
- R. PESSI, *Economia e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 448 e ss.
- R. PESSI, *Impresa e diritto del lavoro*, in *Gnosis*, 2008, 4 (www.sisde.it/Gnosis).
- R. PESSI, *La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, 1, 195 e ss.
- R. PESSI, *Persona e impresa nel diritto del lavoro*, in AA. Vv., *Diritto e libertà: studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Torino, 2008, 1238 e ss.

R. PESSI, *Valori e "regole" costituzionali*, Roma, 2009.

G. SANTORO PASSARELLI, *Il difficile adeguamento del diritto interno al diritto comunitario*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1998, 1, 317 e ss.

B. VENEZIANI, *Il giudice del lavoro ed i valori del sistema giuridico*, in *Arg. dir. lav.*, 2013, 1, 505 e ss.